

potendo assai influire sulla salute, e conservazione dei loro fratelli d'armi.

357. Qualora nelle caserme, e negli alloggi degli Uffiziali si trovino, o si rendano vacanti alcune camere, il Custode deve ritirarne le chiavi, e rimane incaricato di mantenere la nettezza, non solo di quelle, ma anche de' corridoj, e delle scale che danno accesso alle medesime.

258. Se poi rimanessero vuoti degli stabilimenti intieri, il Custode è il solo responsabile di mantenere in istato di proprietà tanto l'interno, che l'esterno di qualunque caserma, od alloggio d'Uffiziale, al quale effetto dovrà frequentemente, spazzare, ed adacquare in modo d'impedire che vi si introducano succidume, ed insetti.

Le spese delle scope, e degli inaffiatoj, di cui egli avrà bisogno, gli saranno rimborsate sopra uno stato riconosciuto, ed approvato dal Commissario di guerra sui fondi destinati per il casermaggio.

T I T O L O XVI.

Alloggio della Gendarmeria.

Art. 259. Gli Uffiziali della Gendarmeria tanto a piedi, quanto a cavallo verranno alloggiati nelle città, o borghi loro assegnati per residenza. I Prefetti, e le Municipalità procureranno ad essi l'alloggio nel sito più